

ALLEGATO 3

**Documentazione tecnico-amministrativa:
Certificato di Destinazione Urbanistica**



COMUNE DI PALAGIANO

Provincia di Taranto
SETTORE TECNICO



certificato n. **97**

prot.ilo / **2022**

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

VISTA l'istanza del Ing. SPINOSA Pasquale, in qualità di C.T.U. incaricato dal Tribunale di Taranto in data 28.12.2022 prot. n. 0038971, ad oggetto: "richiesta certificato di destinazione urbanistica" relativamente alle particelle 382, 383, 384, 385 del foglio di mappa 13;

VISTA l'allegata planimetria catastale;

VISTO l'art.30, comma 2 - 3 del DPR n.380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e ss.mm. ed integrazioni (già art.18 della legge 28 febbraio 1985, n.47);

VISTI gli atti d'Ufficio, ed in particolare verificato l'"Inventario dei beni di uso civico" trasmesso dall'Assessorato Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della Regione Puglia in data Gennaio 2002 e successiva integrazione in data Settembre 2002;

CERTIFICA

che i terreni nel territorio di questo Comune catastalmente distinti alle particelle 382, 383, 384, 385 del foglio di mappa 13, risultano avere la seguente destinazione urbanistica:

A) STRUMENTO URBANISTICO

- **PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE, VARIANTE ALLO STESSO ED ANNESSO Regolamento Edilizio.**

Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1091 del 23.06.1973 e Variante al Programma di Fabbricazione approvato con Decreto della Giunta Regionale n. 1868 del 26.07.1977

- P.U.T.T. - Piano Urbanistico Territoriale Tematico / Paesaggio della Regione Puglia approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000.
- P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) - Approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30/11/2005 "L.R. N. 19 del 09/12/2002 Art. 9 comma 8
- Approvazione del Piano di Bacino della Puglia, stralcio "Assetto idrogeologico" e delle relative misure di salvaguardia". Atto esecutivo e vincolante dal 30/12/2005.
- Nuova perimetrazione dell'Autorità di Bacino. Delibera del Comitato Istituzionale n. 23 del 14.05.2013, perimetrazione aggiornata ufficialmente in data 11.06.2013.
- P.P.T.R. "Piano Paesaggistico Territoriale Regionale" adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 02/08/2013 e approvato in via definitiva con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 pubblicata sul B.U.R.P. in data 23/03/2015.

B) DESTINAZIONE URBANISTICA

PDF:

P.lla 382 Fg. 13	Zona Agricola "E"
P.lla 383 Fg. 13	Zona Agricola "E"
P.lla 384 Fg. 13	Zona Agricola "E" - 100% Alveo canale artificiale
P.lla 385 Fg. 13	Zona Agricola "E" - 100% Alveo canale artificiale

(*) Area P.I.P.: vedi nota

**P.U.T.T./P.
Regione Puglia**

**** nulla da rilevare ****

P.A.I.	P.lla 382 Fg. 13 in parte area Alta Media Idraulica (M.P.) P.lla 383 Fg. 13 in parte area Alta Media Idraulica (M.P.) P.lla 384 Fg. 13 interamente area Alta Pericolosità Idraulica (A.P.) P.lla 385 Fg. 13 interamente area Alta Pericolosità Idraulica (A.P.)
P.P.T.R. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale	** nulla da rilevare **

C) PRESCRIZIONI

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE ED ANNESSA VARIANTE

Zona "E" AGRICOLA: Indice di Fabbricabilità Fondiaria 0,03 mc/mq; indice di copertura 0,01 mq/mq; Lotto minimo mq. 5.000; Distanza dai confini mt. 10,00 in assoluto; Distanza tra i fabbricati non inferiore a mt. 10,00; Volumetria massima realizzabile mc 6.000; Altezza max. mt. 8,00; Destinazione fabbricati rurali con annesse abitazioni. Ai fini della determinazione della densità edilizia fondiaria (pari ad un massimo di 0,03 mc/mq) si possono accorpare due o più appezzamenti di terreno, sino ad un massimo di tre, ancorché non contigui tra di loro, purché compresi nel territorio comunale e ricadenti nella stessa contrada e nel raggio di 500 metri misurato dal luogo ove si intende costruire. L'accorpamento di cui sopra non dovrà superare la misura massima di due ettari e si potrà edificare su uno solo dei terreni costituenti il suddetto accorpamento, col rapporto volumetrico di 0,03 mc/mq riferito all'intera superficie di accorpamento. La superficie del terreno sul quale si edificherà non può essere inferiore a mq. 2.000.

P.U.T.T./P. Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio - Regione Puglia

// ===== //

P.A.I. – Piano Assetto Idrogeologico

Rispetto di tutte le Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. ed in particolare:

art. 7. Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (AP)

1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
 - b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
 - c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
 - e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
 - f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
 - g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
 - h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze,

manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).

art. 8. Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (MP)

1. Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le

modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
- j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).

P.P.T.R. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

// ===== //

Nota (*)

Si precisa che le particelle 382, 383, 384, 385 del foglio di mappa 13 sono state interessate da:

- o Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.03.2016 "Piano di utilizzazione delle aree per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) in variante al P.d.F. vigente"
- o Delibera del Commissario straordinario del Comune di Palagiano con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 bis del 06.04.2017 – riadozione del Piano derivante dalla fase di consultazione preliminare Vas.
- o Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 25.09.2019 "Piano di Utilizzazione delle aree per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) in variante al P.d.F. vigente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 e dell'art. 11 della L.R. 20/2021. Approvazione del rapporto ambientale e sintesi non tecnica nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (vas) {...}"

L'art. 30 del D.P.R. n.380/2001 stabilisce che il Certificato di Destinazione Urbanistica debba contenere soltanto le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Pertanto le eventuali informazioni riguardanti la presenza di vincoli sono riportate ai soli fini di completezza informativa e senza che ciò possa assumere valore di certificazione.

Si declina qualsivoglia responsabilità in ordine al contenuto del presente atto inerente i vincoli da ultimo elencati e si invita in ogni caso il destinatario del presente atto ad attivarsi presso le Autorità/Enti che hanno emesso gli atti da cui discendono i sopra riportati vincoli, al fine di verificare la loro effettiva sussistenza/portata.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Palagiano, 28.12.2022

V.V.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giuseppe Laterza

ASTE
GIUDIZIARIE

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Silvia Micunco

ASTE
GIUDIZIARIE



COMUNE DI PALAGIANELLO

Provincia di Taranto

C.F./80010830737 // P.I./00857680730

Via M. D'Azeglio, 1 cap 74018

SETTORE TECNICO
UFFICIO URBANISTICA
Prot. N. 2019/0001346



CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA

A richiesta del Dott. Ing. **SPINOSA Pasquale**, nato a Taranto (TA) il 12/03/1951, ivi residente al Viale Virgilio n.128, con studio in Pulsano alla via Giardini Convento n. 44,

Visto l'art. 30 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;

Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

Che il terreno distinto al catasto di questo Comune al foglio 16 mappale n. 175 risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

A) STRUMENTO URBANISTICO

Piano Urbanistico Generale

B) DESTINAZIONE URBANISTICA

- Zona "E1-Agricola"
- Fascia di rispetto viabilità extraurbana (in parte)

C) PRESCRIZIONI:

- Vedi pagg. 51-52 (E1 Agricola) delle N.T.A. allegate
- Vedi art. 28 delle N.T.A. allegate

D) SISTEMA DEI VINCOLI DELLE TUTELE

P.P.T.R.(Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)-approvato dalla R.P. con DGR. N. 176 DEL 16/02/2015 pubblicato sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 e successivi aggiorn.;

6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionale

U.C.P. "Aree di rispetto dei boschi" (in parte)

Il presente si rilascia in bollo per uso consentito.

Palagianello, 12/02/2019



IL RESPONSABILE SERV. URB. E ATT. PROD.

Arch. Carriero Antonella

Antonella Carriero

ZONA ET AGRICOLA

Comprende tutto il territorio comunale che non è tipizzato diversamente. Gli interventi di questo ambito insediativo sono riservati all'esercizio di attività agricole o di quelle strettamente connesse all'agricoltura.

Le nuove costruzioni, sia produttive che abitative, vanno ammesse prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola, le quali debbono risultare da piani di utilizzazione o di sviluppo aziendale che esplicitino sia l'utilizzazione delle costruzioni esistenti sia la necessità delle nuove.

E' consentita la costruzione di fabbricati al servizio dell'agricoltura in genere, di fabbricati rurali (quali stalle, porcili, silos, serbatoi in genere, ricoveri per macchine agricole, ecc..), di fabbricati adibiti alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli (annessi ad aziende agricole che lavorino prevalentemente prodotti propri), di edifici per allevamenti, di serre secondo le disposizioni di cui alla L.R. n°19/86, di manufatti in genere necessari ad attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del soprassuolo.

La realizzazione di edifici per allevamenti intensivi è comunque subordinata alla predisposizione di impianti per la depurazione ed il controllo da parte della USL competente degli scarichi aeriformi, liquidi e solidi.

Le nuove costruzioni destinate esclusivamente ad abitazioni agricole ovvero destinate alla conduzione del fondo, possono al massimo raggiungere la volumetria complessiva (compresa cioè anche quella eventualmente preesistente) corrispondente ad un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc/mq.

Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite all'intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del terzo e quarto comma dell'art 9 della legge regionale n°6/1979 e successive modificazioni; essi debbono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale, di cui all'art 846 del Codice Civile.

Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive debbono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli.

Per le sole aziende agricole è ammessa l'edificazione secondo indice pari a 0,06 mc/mq di cui 0,03 mc/mq per le residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda e 0,03 mc/mq per gli annessi rustici.

Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree

con osservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura a spese del richiedente.

In questo ambito sono consentiti altresì interventi di carattere agro-turistico in seno a tutte le aziende del territorio con le prescrizioni di cui alla L.R. n°34 del 22/05/85 e succ. modifiche ed integrazioni.

In questo ambito sono consentite anche interventi di turismo rurale secondo le disposizioni della L.R. 22/07/1998 n°20.

Per eventuali interventi di valorizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici è consentito superare l'indice di fabbricabilità fondiaria fino al massimo di raggiungere 0,15 mc/mq previa procedura di deroga di cui all'art 16 della L. n°765/67 e dell'art 30 della L.R. n°56/80.

- L'altezza massima dei fabbricati in tale zona non dovrà superare i mt 7,00 fatta eccezione per silos e serbatoi d'acqua.
- Distanza minima fra i fabbricati: metri 10,00.
- Le costruzioni devono rispettare i distacchi delle sedi stradali in conformità a quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968.
- Il rilascio della concessione edilizia in zona E1 è subordinato, ai sensi del 2° comma dell'art 29 della L.R. n°56/80, alla trascrizione, a cura e spese del destinatario, di atto d'obbligo relativo all'asservimento, al manufatto consentito, dell'area che ha espresso la relativa volumetria.
- Tutti gli insediamenti esistenti e/o a farsi dovranno adeguare il loro sistema di scarico alla normativa di tutela delle acque dall'inquinamento (Dlgs 152/99 e succ. modifiche ed integrazioni).





Articolo 28 - FASCE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E FERROVIARIE

1. Le fasce di rispetto sono funzionali alla protezione del traffico, nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi della edificazione e viceversa.
2. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono pertanto inedificabili.
3. Le aree interessate possono risultare dalle indicazioni cartografiche del P.U.G. o essere prescritte dalle norme come semplice limite di inedificabilità, in ogni caso è fatta salva la possibilità di computarne al superficie ai fini edificatori per le destinazioni di zona corrispondenti.
4. In assenza di indicazioni grafiche sulle tavole di P.U.G., valgono comunque le prescrizioni di distanza dal ciglio stradale previste dal DD.MM. 1.4.1968 n° 1444, integrate dalle prescrizioni di cui alle presenti Norme.
5. Nell'ambito delle fasce di rispetto stradale diverse da quelle di cui al punto precedente sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incremento di Su. Sono inoltre ammesse canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, reti di irrigazione a pelo libero o in tubazione, impianti di sollevamento e opere di captazione delle acque.
6. Nei casi in cui tali ampliamenti siano consentiti dalle prescrizioni specifiche per le zone extraurbane in sovrapposizione al limite di rispetto stradale essi potranno essere realizzati esclusivamente nella parte opposta rispetto al fronte-strada.
7. Nelle fasce di rispetto stradale adiacenti o comprese in tutte le aree di trasformazione urbana sulla base di una quantificazione del fabbisogno di impianti per la distribuzione del carburante operata in sede provinciale, il P.U.G. consente a titolo precario la costruzione di detti impianti, purchè le parti edificate di questi rispettino le distanze minime stabilite dal presente articolo.
8. Le fasce di rispetto sono considerate zone pubbliche e come tali espropriabili nel caso in cui sia necessario procedere alla ristrutturazione dell'impianto viario e nel caso in cui la zona sia sottoposta a intervento pubblico.
9. Per la fascia di rispetto del tracciato ferroviario valgono i limiti di inedificabilità e le deroghe per il territorio urbano previste dalle vigenti norme e regolamenti in materia.

Articolo 29 - SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO

1. Per tutti i tipi di parcheggio di cui il regolamento comunale stabilisce le dimensioni geometriche del singolo posto-auto, al fine di...

COMUNE di PALAGIANELLO
Provincia di Taranto
P. C. C. (Fg. n. 3 FACCIADE...)

Palagianello, 1.2.FEB.2019...
...FUNZIONARIO



ISTRUTTORE TECNICO
ING. Matarrese Francesco



Componenti botanico-vegetazionali

 UCP - Aree di rispetto dei boschi

Dati amministrativi

 Limiti Provinciali

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Allegato A) al n. 32.000 Repertorio e n. 13.834 (raccolta)



COMUNE DI PALAGIANELLO

C.A.P. 74018 TEL. 8434211 FAX 8444607 Cod.Fisc.: 80010830737
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE TECNICO
UFFICIO URBANISTICO
Prot. N. 2006/0006745

CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO



Visto l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

Che il terreno distinto al catasto di questo Comune al foglio 16, con mappale n.ri 161-162 - 164 e 166 risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

A) STRUMENTO URBANISTICO

PIANO REGOLATORE GENERALE

B) DESTINAZIONE URBANISTICA

zona "E1-Agricola" e parte in "zona di rispetto viabilità extraurbana"

C) PRESCRIZIONI:

Superficie fond. minima.....mq.	5.000	--per terreni colt.ort.fior.
mq.	7.000	
Indice fabb.fond.(attrezz.).....mc/mq.	0,03	-- " " mc/mq. 0,04
" " " (abitaz.).....mc/mq	0,03	-- " " mc/mq 0,03
Altezza max.....mt.	7,00	-- " " mt. 5,00
Distanza minima dai fabbr.....mt.	10,00	-- " " mt.
	10,00	

E'consentito realizzare coperture stagionali non stabili infisse al suolo;
SERRE: copertura stagionale previo AUTORIZZAZIONE ED.;-copertura permanente a CONC. EDILIZIA-

Con DCC n. 23 del 07.05.2004 è stato approvato il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) che prevede la seguente destinazione urbanistica:

D) **STRUMENTO URBANISTICO P.U.G.** (Visto di compatibilità alle norme regionali con DGR n. 235 del 07/03/2006);

E) **DESTINAZIONE URBANISTICA**

in zona "E1-Agricola" e parte in "Fascia di rispetto viabilità extraurbana"

F) **PRESCRIZIONI:**

Indice fabb.fond.(abitaz.).....	mc/mq. 0,03
" " " (azienda+abit.).....	mc/mq 0,06
Altezza max.....	mt. 7,00
Distanza minima dai fabbr.....	mt. 10,00

Il presente si rilascia in esenzione del bollo per uso cui compete.

Palagianello li 08/08/2006

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO
(Ing. Orazio MILANO)